

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5111 del 09/09/2025
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 27 E 31 - FONDAZIONE MAGNANI ROCCA RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE (AUMENTO DELLA PORTATA DI PRELIEVO) DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (RE), AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA - PROC. RE05A0071 ĩ SINADOC 37640/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5301 del 08/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno nove SETTEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 27 E 31 - FONDAZIONE MAGNANI ROCCA
RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE (AUMENTO DELLA PORTATA DI
PRELIEVO) DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA
PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (RE),
AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA - PROC. RE05A0071 – SINADOC
37640/2024**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 118 del 29/09/2022 è stato conferito al Dott. Richard Ferrari l'incarico di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia;

DATO ATTO che:

- con atto n° 4036 del 22/03/2006 del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini Enza, Panaro e Secchia della Regione Emilia-Romagna veniva disposto il rilascio della concessione (proc. RE05A0071) alla Fondazione Magnani Rocca (C.F. e P.I.V.A. 80015450341) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, ad uso irrigazione agricola, mediante n. 1 pozzo (avente portata massima di 2 l/s), situato in Comune di Montecchio Emilia (RE), con scadenza fissata al 31/12/2005, successivamente prorogata ex art. 2 della Legge n° 17/2007 al 31/12/2007;
- il legale rappresentante della Fondazione Magnani Rocca (C.F. e P.I.V.A. 80015450341) ha presentato in data 27/12/2006 (assunta al protocollo regionale con il n. 107865 in data 27/12/2006) al competente Servizio regionale, richiesta di rinnovo della concessione di cui trattasi;
- successivamente, il nuovo rappresentante legale, Gandolfi Gino (C.F. GNDGNI68S03H720I), della Fondazione Magnani Rocca (C.F. e P.I.V.A. 80015450341), ha presentato a questo Servizio, richiesta (assunta al protocollo ARPAE con il n. 165652 in data 16/09/2024) di rinnovo con variante sostanziale (aumento della portata massima di prelievo da 2 l/s a 30 l/s) della concessione di cui trattasi, avente ora le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 106;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Montecchio Emilia (RE), su terreno di proprietà del richiedente censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 10, mappale n. 534; coordinate UTM-RER: X: 616.433 Y: 952.106;

- destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
- portata massima di esercizio pari a l/s 30;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 21.857;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione per la derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 370 del 04/12/2024 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irrigazione agricola";

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1415/2016;

CONSIDERATO che:

- il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino (oggi Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po), ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001;
- la medesima Autorità ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo ERA*", definiti dalla medesima Direttiva;
- con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, sono state fornite dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po indicazioni specifiche sull'applicazione del suddetto "*Metodo ERA*" della "*Direttiva Derivazioni*";
- in base alla valutazione ex ante condotta col "*Metodo ERA*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Repulsione*", definiti dalla medesima Direttiva;

RITENUTO, DI CONSEGUENZA, di impartire le seguenti prescrizioni:

- monitoraggi periodici;

- azioni di risparmio della risorsa idrica;
- valutazione di progressiva riduzione del prelievo;

come dettagliate all'articolo 7 del Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO inoltre di concedere, ai fini di tutela della risorsa, il quantitativo richiesto di mc. 21.857, calcolato applicando i parametri della D.G.R. n. 1415/2016 "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31/7/2015", con obbligo tuttavia di installare il contatore per le verifiche dei quantitativi d'acqua estratti dal pozzo;

DATO ATTO che, in data 21/08/2025, la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA), ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti Enti:

- Provincia di Reggio Emilia (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 16207 in data 28/01/2025);
- Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 225673 in data 12/12/2024);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all'anno 2025;
- ha versato la somma pari a 250,00 euro a titolo di deposito cauzionale;

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa nè condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Dott.ssa Elena Gallini;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo con variante sostanziale della concessione codice pratica RE05A0071;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire**, ai sensi degli artt. 27 e 31 R.R. 41/2001, alla Fondazione Magnani Rocca (C.F. e P.I.V.A. 80015450341), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con variante sostanziale (aumento della portata massima di prelievo) della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica RE05A0071 con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 106;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Montecchio Emilia (RE), su terreno di proprietà della ditta richiedente censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 10 mappale n. 534; coordinate UTM-RER: X: 616.433 Y: 952.106;
 - destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 30;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 21.857;
 - corpo idrico interessato: cod. 2370ER-DQ2-CCI nome: Conoide Enza - confinato inferiore (limite acquifero A2 non cartografato);

2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 30/06/2035** e che l'eventuale rinnovo della stessa è subordinato anche all'esito degli approfondimenti conoscitivi derivanti dai monitoraggi annuali, delle azioni e delle valutazioni posti in capo al concessionario e di cui all'allegato disciplinare di concessione, art. 7;
3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 08/09/2025;
4. **di dare atto** che quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, sino all'anno 2025 è stato pagato;
5. **di dare atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 euro, è stata versata;
6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
8. **di rendere noto** che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di

impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

10. *di notificare* il presente provvedimento nei termini di legge.

**Il Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia**

dott. Richard Ferrari

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo con variante sostanziale della concessione per la derivazione da acque pubbliche rilasciata alla Fondazione Magnani Rocca - C.F. e P.I.V.A. 80015450341 (codice pratica: RE05A0071).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n.1 pozzo avente profondità di m 106, con colonna filtrante in ferro del diametro di mm 200, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 30 kW.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Montecchio Emilia (RE), su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 10 mappale n.534 coordinate UTM-RER: X: 616.433 Y: 952.106.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei seguenti terreni agricoli censiti al N.C.T. del Comune di Montecchio Emilia (RE):
 - foglio 9 mappali 61 e 99 (solo in parte), per un estensione totale 03.40.00 Ha
 - foglio 10 mappali 485-486-487-489-286-441, per un estensione totale 06.44.90 Ha
 - foglio 10 mappali 434-440-95-431, per un estensione totale 10.27.30 Haper una superficie complessiva di circa 20.12.20 Ha. Non tutti i terreni agricoli vengono annualmente irrigati o irrigati in contemporanea, pertanto il fabbisogno colturale è calcolato in base alla rotazione colturale quinquennale che prevede un irrigazione da 03.40.00 Ha a massimo 06.44.90 Ha all'anno.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 30 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 21.857.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 2370ER-DQ2-CCI nome: Conoide Enza - confinato inferiore.

Pur non essendo riportato nel visore il limite dell'acquifero A2, il visore stesso identifica, nel punto corrispondente all'ubicazione del pozzo, due distinti corpi idrici sotterranei sovrapposti in profondità:

- Codice: 0090ER-DQ1-CL Corpo idrico: Conoide Enza - libero

- Codice: 2370ER-DQ2-CCI Corpo idrico: Conoide Enza - confinato inferiore

L'individuazione della profondità di passaggio dal primo corpo idrico sotterraneo (0090ER-DQ1-CL) al secondo corpo idrico sotterraneo (2370ER-DQ2-CCI) tiene conto della base dell'Acquifero A2 e dei valori che la stessa base A2 assume nelle zone di limite, come cartografato dalla Regione Emilia-Romagna, assumendo per il caso specifico una profondità variabile da 12 a 13 metri, procedendo dalla zona a nord est di località Podere Belvedere a nord ovest di località C. Bolondi, e pertanto la profondità dei filtri del pozzo oltre i 13 metri preleva acqua sotterranea dal corpo idrico più profondo (2370ER-DQ2-CCI).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2025** è pari a **euro 104,98**.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **250,00 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **30/06/2035**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di

acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai

tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Obbligo** di verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza).
10. **Monitoraggi:**
 - il concessionario è tenuto ad effettuare un monitoraggio periodico (almeno annuale, nel periodo primaverile) finalizzato all'implementazione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico da cui si effettua il prelievo, con particolare attenzione alla rilevazione dei parametri "trend piezometrico" e "soggiacenza";
 - gli esiti dei monitoraggi annuali sopra descritti, nonché i dati di prelievo, devono essere riassunti e trasmessi all'Amministrazione concedente alla scadenza della presente concessione o in allegato all'eventuale istanza di rinnovo della concessione stessa, unitamente ad una relazione valutativa degli stessi a firma di un geologo o altro tecnico iscritto all'Albo o all'Ordine e in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata alla tipologia dei monitoraggi realizzati. All'atto di un eventuale rinnovo, la concessione sarà rivalutata anche sulla scorta dell'andamento dei monitoraggi e dei dati di prelievo nel corso della stessa.

11. **Azioni di risparmio della risorsa:** è fatto obbligo al concessionario di mettere in atto strategie utili ad ottenere il risparmio della risorsa idrica e, in particolare, di applicare tecniche irrigue che consentono un risparmio idrico in rapporto alle esigenze colturali, nonché misure volte alla riduzione delle perdite nella rete di distribuzione, fornendone idonea e documentata attestazione al termine del periodo di durata della concessione, anche ai fini di un eventuale rinnovo.
12. **Valutazione di progressiva riduzione del prelievo:** prima di richiedere un eventuale rinnovo del titolo, il concessionario deve prendere in considerazione la possibilità di un abbandono progressivo del prelievo da acque sotterranee qualora siano disponibili nell'area fonti alternative. Alla presentazione dell'istanza di rinnovo il concessionario dovrà motivare la necessità di proseguire nell'utilizzo della risorsa idrica sotterranea per la totalità del volume concesso o per quota parte dello stesso.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, ridurre la quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto, Gandolfi Gino (C.F. GNDGNI68S03H720I), in qualità di Presidente e legale rappresentante della Fondazione Magnani Rocca (C.F. e P.I.V.A. 80015450341) presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data ____ / ____ / _____

**Firma, per accettazione, il legale
rappresentante del concessionario**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.